

Il nuovo **Conto Termico 2.0 (DM 16 febbraio 2016)** è un incentivo statale erogato dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) per interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici esistenti (riservato alle pubbliche amministrazioni) e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (rivolto a privati, imprese e pubbliche amministrazioni).

Esso prevede, **per l'accesso agli incentivi**, l'obbligo di una **diagnosi energetica** (*art.8 decreto 102/2014 : dal 19/07/2016 redatta esclusivamente da Esperti Gestione Energia certificati UNI 11339*

) nel caso di richiesta dell'incentivo per la realizzazione di interventi relativi a:

- **isolamento termico di superfici opache disperdenti** (articolo 4, comma 1, lettera a);
- **sostituzione di chiusure trasparenti** comprensive di infissi, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con generatori di calore a condensazione, installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili (articolo 4, comma 1, lettere da b) a d);
- **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore**, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti alimentati a biomassa, installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (articolo 4 comma 2, lettere da a) a c), quando l'intervento stesso è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di **potenza nominale totale del focolare maggiori o uguali a 100 kW.**

È importante precisare che il **Conto termico**, prevede un incentivo pari al 100% delle spese per la **diagnosi energetica e per l'Attestato di Prestazione Energetica (APE)** per le PA (e le ESCO che operano per loro conto) e il 50% per i soggetti privati, con le cooperative di abitanti e le cooperative sociali.

Infine, è utile ricordare come il Dlgs 102/2014 preveda anche che siano realizzati, tra il 2014 e il 2020, interventi di efficientamento sugli immobili della Pubblica Amministrazione e questi (anche se non obbligatoriamente esplicitato) avranno bisogno di una **diagnosi preventiva** che individui le misure di riqualificazione più efficaci. Senza contare che nei *decreti interministeriali del 26 giugno 2015* - che hanno rivoluzionato il mondo della certificazione energetica - è previsto che nell'APE sia esplicitato negli interventi migliorativi la possibilità di *consigliare l'esecuzione di una diagnosi.*

La **SEICO-ENERGIA IMPIANTI**, tramite propri tecnici qualificati tra cui anche **Esperti Gestione Energia**

(E.G.E certificati UNI 11339) , offre propri servizi di Diagnosi Energetica e realizzazione interventi, supportando il cliente in ogni fase per la richiesta degli incentivi.

Fonte: [[GSE](#) - [NEXTVILLE](#)]